

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679

relative alle attività di sorveglianza sanitaria e alla gestione delle cartelle sanitarie a cura del medico competente/autorizzato

Gentile lavoratrice/tore la presente informativa risponde alla necessità di renderLe noto il trattamento dei Suoi dati personali da parte del medico competente/medico autorizzato (nel prosieguo indicato anche come il Titolare).

Ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n.101) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento delle informazioni che La riguardano, nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria e della redazione e gestione della sua cartella sanitaria e di rischio, si svolgerà nel rispetto dei diritti e libertà fondamentali.

Detto trattamento dei dati personali sarà, pertanto, improntato a principi di correttezza, liceità, legittimità, indispensabilità e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni e alla protezione dei dati personali.

1. Descrizione delle attività di trattamento

In particolare, il Titolare redige la certificazione della Sua idoneità alla mansione richiesta dal Datore di lavoro ai sensi della normativa vigente.

A tal proposito, il Titolare è l'unico soggetto che può accedere al contenuto delle cartelle sanitarie e che si deve attivare per implementare opportune misure di sicurezza per salvaguardare la segretezza delle informazioni trattate in rapporto alle finalità e modalità del trattamento stabilite.

Il datore di lavoro non può conoscere le eventuali patologie accertate, ma solo la valutazione finale circa l'idoneità del dipendente allo svolgimento delle mansioni.

Il Titolare si avvale della collaborazione di personale appositamente autorizzato dell'Azienda UsI (datore di lavoro) per le attività a supporto delle funzioni sopra censite.

Possono accedere ai Suoi dati oltre il Titolare i dipendenti dell'AUSL di Imola che, operano sotto l'autorità e appositamente autorizzati.

Il Titolare nello svolgimento dei trattamenti necessari può servirsi anche di responsabili del trattamento, individuati ai sensi dell'art. 28 del GDPR e debitamente istruiti in tal senso.

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E DPO

Come già anticipato in premessa tutti i professionisti facenti parte della equipe del Servizio di Sorveglianza sanitaria sono singoli Titolari del trattamento dei suoi dati (cfr. Linee guida realizzate dal Garante per la protezione dei dati personali "Il ruolo del "medico competente" in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale" di cui al seguente link:

<https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Protezione+dei+dati+-+Il+ruolo+del+medico+competente+in+materia+di+sicurezza+sul+luogo+di+lavoro%2C+anche+con+riferimento+al+contesto+emergenziale.pdf/768bfc74-31c0-6ded-be3b-f1e2644ccce5?version=1.0>)

Nel dettaglio, i singoli professionisti facenti parte dell'equipe del Servizio di Sorveglianza sanitaria sono i seguenti e possono essere contattati agli indirizzi:

- manuela.pantaleo@aosp.bo.it
- simona.milani@aosp.bo.it
- emanuele.rizzello@aosp.bo.it

- vittorio.lodi@aosp.bo.it

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

La finalità del trattamento dati è la sorveglianza sanitaria prevista dalla legge.

Per sorveglianza sanitaria si intende l'insieme degli accertamenti sanitari svolti dal Titolare finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori e gli equiparati ad essi che operano nell'AUSL di Imola, per i quali risulta dal documento di valutazione del rischio (DVR) un valore di rischio che prevede l'obbligo della sorveglianza.

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei suoi dati personali nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria sarà effettuato sulla base della seguente base giuridica:

- finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della idoneità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale (articolo 9, paragrafo 2, lettera h), del Regolamento (UE) 2016/679).

5. SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI

Il solo giudizio di idoneità alla mansione, per le finalità sopra indicate sarà comunicato esclusivamente, per iscritto, al datore di lavoro e in copia a Lei (ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del D.lgs. 81/2008 e articoli 135 e 136 D.Lgs. 101/2020).

6. SOGGETTI ESTERNI

Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati anche a soggetti pubblici quali l'autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza, qualora ciò sia necessario per adempiere a obblighi prescritti dalla normativa vigente.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI E/O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Non è previsto nessun trasferimento verso paesi terzi e/o organizzazioni internazionali.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO

Ai sensi del D.lgs. 81/2008 e del D.Lgs 101/2020, il lavoratore ha il diritto di ricevere una copia della cartella sanitaria e di rischio in qualsiasi momento. È sufficiente inviare una richiesta scritta al Titolare.

Inoltre, ai sensi del Regolamento UE, il lavoratore, in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare nei confronti del medico competente tutti i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR.

Per esercitare i diritti su descritti gli interessati potranno rivolgersi al Titolare del trattamento utilizzando i dati di contatto indicati al punto 2 della presente informativa.

L'interessato al trattamento ha altresì diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento al seguente link: <https://www.garanteprivacy.it>).

10. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento, alimenta la cartella sanitaria e di rischio, predisposta in formato cartaceo o informatizzato, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della

sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente (articolo 25, comma 1, lettera c), del D.lgs. 81/2008 e articolo 140 D.lgs. 101/2020).

La documentazione sanitaria che La riguarda, sia essa riferita alla sorveglianza sanitaria ex D.Lgs 81/2008 e s.m.o. che alla sorveglianza da radio esposizione ex D.Lgs 101/2020 e s.m.i., è conservata coerentemente con le disposizioni dei due decreti citati.

Nel dettaglio, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. è prevista la conservazione della documentazione acquisita o prodotta per sorveglianza sanitaria, per almeno 10 anni. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, anticipata rispetto a detto periodo, tutta la documentazione relativa all'esposizione a determinato rischi è trasferita all'INAIL.

Con riferimento, invece, alla sorveglianza da radio esposizione essa è disciplinata dagli artt. 243, 260, 271, 273, 274, 275, 279 e 280 del D.Lgs 101/2020 e s.m.i ove applicabili.

11. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio, poiché il lavoratore è tenuto a sottoporsi agli accertamenti previsti se, in base al documento di valutazione dei rischi (DVR) (D.lgs. 81/2008 e s.m.i., D.Lgs 101/2020 e s.m.i), risulta esposto ai fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria.